

## POLIZIA LOCALE: OBIETTIVO STRADA SICURA

### GIORNATA DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE

#### **Intervento del Dott. Antonio Lotito, Comandante Polizia Locale Comune di Varese**

Come è noto ai Comuni è consentito installare apparecchi di video sorveglianza sia, in generale, per la tutela della sicurezza urbana e sia per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e delle violazioni dei limiti di velocità ma altresì anche ai fini della rilevazione dei veicoli che accedono alle zone a traffico limitato ed ai Centri Storici. Tale ultima possibilità è chiaramente differenziata dalle precedenti venendo specificamente prevista alla **lettera f) dell'art. 201 del vigente Codice della Strada**. Peraltro l'uso di apparecchiature di video sorveglianza all'esclusivo fine di controllo dei veicoli in ingresso alle zone della città ad accesso limitato è stato altresì precisamente previsto anche dal **comma 133 bis dell'art. 17 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127 (Bassanini bis)**. Tale comma, tuttavia, si limita a disporre che con apposito successivo Regolamento Esecutivo saranno "...disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli..." alle aree suddette. Tale previsione ha trovato puntuale attuazione attraverso l'emanazione del **DPR n. 250 del 22 Giugno 1999**. Esso consta di otto articoli attraverso i quali provvede a definire le norme per il rilascio da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) dell'autorizzazione all'installazione, all'esercizio ed all'omologazione degli impianti in parola ed a limitare la raccolta dei dati sugli accessi consentendo di rilevare le immagini solo in caso di infrazione. A tale proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito e precisato - con proprio Provvedimento datato 24 Aprile 2004 - che i dati trattati possono essere conservati soltanto per il tempo necessario a contestare le infrazioni ed a definire eventuali relativi contenziosi potendosi accedere agli stessi soltanto ai fini di Polizia Giudiziaria o di indagine penale.

Tra le molteplici conseguenze dell'utilizzo delle sopra citate apparecchiature, acquista particolare rilievo giuridico il fatto che le stesse possono rilevare, e quindi documentare, più violazioni successive poste in essere dallo stesso soggetto in un lasso di tempo contenuto, potremmo dire in successione venendosi così quasi a configurare un'unica condotta e quindi un'unica violazione. Tale visione, tuttavia, verrebbe a contrastare con la specifica previsione del secondo comma dell'**art. 198 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285** che così recita "In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". Per tali ragioni il Giudice di Pace di Milano, chiamato a pronunciarsi su un ricorso rivoltogli da un cittadino milanese sanzionato per due infrazioni commesse, a distanza di 31 secondi, nella stessa strada - precisamente Corso Garibaldi, zona a traffico limitato - ha ritenuto di poter seriamente dubitare circa la legittimità costituzionale del citato secondo comma dell'**art. 198 del nuovo Codice della Strada** il cui contenuto, tra l'altro, viene a stridere con quanto affermato dal primo comma dello stesso articolo che così si esprime: "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo". Proprio tale macroscopico contrasto tra il primo ed il secondo comma dello stesso articolo - che pare quasi dar luogo ad una sorta di ingiustificata disparità di trattamento tra il cittadino che violi le disposizioni più generali previste dal primo comma e quelle relative alle aree pedonali urbane e alle zone a traffico limitato di cui, appunto, al secondo comma - ha indotto il Giudice di Pace di Milano a sollevare - precisamente per violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'**art. 3 della Costituzione** - la questione di legittimità costituzionale nella parte del **secondo**

**comma del suddetto art. 198** che, come visto, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al Giudice, nel caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare un'unica sanzione seppur aumentata sino al triplo. Più precisamente, secondo il Giudice di Pace, la supposta illegittimità costituzionale andrebbe ricercata, come detto, nel contrasto del secondo comma dell'**art. 198 C.d.S.** precisamente con il principio costituzionale di ragionevolezza mancando la necessaria proporzionalità tra le sanzioni da applicare e la gravità delle violazioni commesse alla qual cosa conseguirebbe un trattamento ingiusto ed irrazionale.

Tuttavia il Giudice Costituzionale, pur dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'**art. 198, secondo comma, del D. Lvo n. 285 del 30 Aprile 1992** sollevata in riferimento all'**art. 3 della Costituzione** a motivo del fatto che il Giudice rimettente non abbia provveduto ad adeguatamente motivare la propria Ordinanza di rinvio alla Suprema Corte, non di meno indica tale lacuna nel mancato riferimento precisamente al principio contenuto nell'**art. 8 bis, comma 4, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689**, che così, tra l'altro, recita "...Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria...". Tale richiamo può quindi far desumere che, qualora l'Ordinanza di rinvio non fosse stata viziata e fosse stata, piuttosto, adeguatamente motivata con riferimento proprio al sopra citato **art. 8 bis L. n. 689/1981**, verosimilmente il Giudice Costituzionale avrebbe rilevato l'illegittimità costituzionale del **secondo comma art. 198 C.d.S.** il cui contenuto sarebbe, dunque, riconducibile al principio di cui al più volte citato **art. 8 bis della L. n. 689/1981**, se pur limitatamente ai casi analoghi a quelli di cui alla fattispecie in esame (passaggi ravvicinati e consecutivi nelle zone a traffico limitato dotate di sistemi di rilevazione automatici).